

S T A T U T O

Associazione ACCADEMIA MEDIOEVALE CORNELIANESE E.T.S.

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione denominata "ACCADEMIA MEDIOEVALE CORNELIANESE E.T.S.", senza scopo di lucro, in seguito per brevità "Associazione". L'Associazione è culturale, democratica, apartitica, apolitica. L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge.

1.2 L'Associazione utilizzerà l'acronimo E.T.S., nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede

2.1 La sede dell'Associazione è ubicata in Truccazzano - fraz. Corneliano Bertario (MI), Via San Giorgio n. 5.

Art. 3 - Principi generali

3.1. L'Associazione si ispira al perseguimento esclusivo di finalità di carattere sociale, volte a promuovere e valorizzare la storia e la cultura, il patrimonio architettonico locale ed il territorio, con l'azione personale e gratuita dei propri aderenti.

3.2. L'Associazione è regolata dal presente statuto e dagli

eventuali regolamenti interni, ed agisce nel rispetto e con le limitazioni del Codice Civile e delle leggi speciali, nazionali o regionali, in materia di associazioni.

3.3. L'Associazione assume integralmente quali sue carte costitutive:

- a) la Costituzione della Repubblica Italiana;
- b) il Codice Civile, in particolare le disposizioni relative alle associazioni non riconosciute;
- c) il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- d) la L.R. della Lombardia "testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- e) principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro che perseguono finalità di utilità sociale.

Articolo 4 - Scopi

4.1 L'Associazione è apolitica e aconfessionale e intende perseguire, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

Art. 5 - Attività diverse

5.1 L'Associazione si propone di compiere attività diverse da quelle di cui all'art. 4, a condizione che siano secondarie e strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali, con le seguenti modalità:

- promuovendo la distribuzione di materiali illustrativi e la comunicazione attraverso i mass media;
- promuovendo azioni di solidarietà per famiglie bisognose residenti nel territorio in cui opera l'associazione.

L'Associazione intende svolgere nei limiti consentiti dal d.lgs. 460/1997 attività commerciali e produttive marginali a supporto delle attività istituzionali, tra le quali si enunciano a titolo esemplificativo:

- attività di raccolta fondi, tramite l'organizzazione di eventi e manifestazioni, ludiche o sportive, realizzate direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, secondo le normative vigenti;
- attività di raccolta fondi tramite l'organizzazione di vendite di beni di modico valore all'interno degli eventi organizzati dall'associazione;

- organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative editoriali che siano utili in funzione del perseguimento delle finalità istituzionali e alla promozione delle proprie attività e nel contempo alla sensibilizzazione sulle tematiche relative alla propria finalità o alla relativa raccolta fondi.

5.2 L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano un scopo analogo a quello dell'Associazione e che possano contribuire al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 4.

L'Associazione può inoltre realizzare altre attività, purché direttamente connesse a quelle indicate nel precedente comma. L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali nei modi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Le suddette attività possono essere svolte in modo diretto o in collaborazione, coordinamento o convenzione con altri enti pubblici o privati ad essa collegati o aventi le medesime finalità e l'Associazione potrà provvedere ad ogni altro servizio che assicuri la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

5.3 Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire e prendere in locazione immobili ed attrezzature.

5.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà editare, su carta e/o su internet, una propria pubblicazione.

5.5 L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 1 lett. a dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - Patrimonio

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni sia immobili che mobili comunque pervenuti all'Associazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti con tale specifica destinazione che verranno accettati dal Consiglio Direttivo;
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Art. 7 - Entrate

7.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- A. dalle quote e dai contributi degli associati;
- B. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo:

- dagli introiti derivanti dall'attività di raccolta fondi, anche fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- dai contributi e/o sovvenzioni dello Stato, di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, nazionali e/o esteri, a sostegno dei fini associativi;
- da sovvenzioni, lasciti o donazioni;
- da ricavi delle raccolte fondi in occasione di campagne di sensibilizzazione e/o manifestazioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- erogazioni liberali di Privati ed Aziende;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

7.2 E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E'

fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre E.T.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

7.3. La quota associativa non è trasferibile, né rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

7.4. Contributi: i contributi dei Soci sono costituiti dalla quota associativa annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci. Tale contributo non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile né restituibile.

7.5. Erogazioni, donazioni, lasciti e convenzioni: le erogazioni liberali e le donazioni sono accettate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Presidente e dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente ovvero il Consiglio Direttivo attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni con terzi sono

accettate dal Presidente ed il Consiglio Direttivo, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 8 - Soci

8.1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti di qualsiasi natura che ne condividono gli scopi e si impegnano a fornire il loro apporto per la realizzazione delle attività promosse dall'Associazione.

8.2 Sono soci fondatori le persone che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo. Sono soci onorari le persone e gli enti che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari le persone ed enti che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l'esame della domanda di ammissione.

8.3 L'adesione all'Associazione comporta per il socio, sia esso fondatore, onorario o ordinario, il diritto di voto nell'Assemblea nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative.

8.4 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a

criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi. L'Associazione disciplinerà uniformemente il rapporto associativo, in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h) del D.Lgs 460/97 è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9 - Criteri di ammissione e esclusione

9.1 Possono divenire soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei legali rappresentanti) che ne condividono le finalità e s'impegnano a fornire il loro apporto per la realizzazione delle attività promosse dall'Associazione e per l'attuazione degli scopi. Il numero dei Soci è illimitato.

Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando le proprie generalità e l'attività svolta se si tratta di persona fisica. Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere e accettare le norme contenute nello statuto dell'Associazione nonché l'eventuale regolamento interno pertanto la domanda dovrà recare:

- la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone;
- l'impegno ad osservarne lo Statuto, le deliberazioni

adottate dagli organi sociali e gli eventuali Regolamenti;

- l'impegno a versare l'eventuale quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento uniforme alle finalità dell'Associazione.

9.2 Se la domanda è inoltrata da un Ente essa deve contenere:

- la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- l'organo che ha autorizzato la domanda.
- alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

9.3 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego. Il Consiglio Direttivo deve rispondere per iscritto alle richieste di ammissione entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il provvedimento deve essere motivato. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci

l'assemblea nella prima adunanza successiva.

9.4 Il Socio può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
- per decesso.

La qualità di Socio si perde anche per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

Un socio può essere escluso mediante deliberazione motivata del Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari o per persistente violazione degli obblighi statutari;
- qualunque altro grave motivo che leda in modo diretto o indiretto l'Associazione.

9.5 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

9.6 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dalla Associazione.

9.7 I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Art. 10 - Diritti e Obblighi

10.1 I soci, sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Consiglio Direttivo. Il contributo a carico dei soci è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro 30 giorni precedenti l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento. Le quote sono inoltre intrasmissibili e non rivalutabili.

10.2 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha inoltre diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione.

10.3 I soci sono obbligati:

- ad osservare lo statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 11 - Organi

11.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea, composta da tutti i Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

11.2 L'Organo di Controllo, composto da un collegio sindacale, verrà istituito facoltativamente o a norma di legge qualora ne ricorrano i presupposti.

11.3 L'Organo di Garanzia, costituito da un Collegio di Probiviri, potrà essere istituito facoltativamente o a norma di legge qualora ne sussistano i presupposti.

Art. 12 - Assemblea

12.1 L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. A ciascun socio spetta un voto.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea dei soci.

Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente, mediante lettera, telefax o e-mail, spedita a tutti gli aventi diritto almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione.

12.2 L'avviso della convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

12.3 L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea dei soci si riunisce in base al principio di democraticità su convocazione deliberata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente (entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale, salvo eventuale proroga della scadenza).

12.4 L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata e firmata da almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

12.5 L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando siano rappresentati tutti i soci e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo ove nominato. L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

12.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

12.7 L'Assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Direttivo. In particolare, l'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12.8 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio possono essere conferite un massimo di due deleghe.

12.9 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente

costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può essere fissata trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione.

12.10 Per le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione, le modifiche dello Statuto e la devoluzione del patrimonio si applica il successivo articolo 18.

12.11 Le votazioni possono avvenire solamente per alzata di mano o per chiamata. Gli enti intervengono con diritto di voto nella persona del rappresentante legale.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono vincolanti per tutti i soci.

Nelle votazioni l'espressione di astensione non si computa, né come voto positivo né negativo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, scelti fra gli associati persone fisiche, non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente, ed è eletto direttamente dall'Assemblea per la durata di tre esercizi. Al termine del mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecutivi.

13.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando

è presente la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

13.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- convocare le assemblee, attraverso il Presidente;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di richiamo, diffida e esclusione;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il

bilancio sociale;

- emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;

- acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;

- stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

- sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

- negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;

- decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

- in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;

- conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

- promuovere e/o organizzare eventi, finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'Associazione e le sue finalità;
- deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

13.4 Il Consiglio Direttivo può istituire dei Comitati Funzionali ad esempio un Comitato Scientifico, un Comitato Promotore, un Comitato Fundraising.

13.5 Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei componenti. L'appartenenza al Consiglio cessa:

- per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
- per sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge;
- per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sia assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio. La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio stesso.

13.6 Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri quelli rimasti in carica devono, senza indugio, convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

13.7 La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

13.8 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

Art. 14 - Presidente

14.1 Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione è anche il legale rappresentante e Presidente del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente ha i seguenti poteri:

- rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- favorisce il raggiungimento dei fini sociali;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- individua e sottopone all'Assemblea i progetti da sostenere e le attività da realizzare;
- provvede agli atti amministrativi necessari.

14.3 Nell'ambito delle proprie funzioni, il Presidente ha la facoltà di delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo per singoli atti o per categorie di atti determinandone i poteri.

Art. 15 - Organo di Controllo e revisore legale dei conti

15.1 Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

15.2 I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. 15.3 Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

15.4 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

15.5 La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

15.6 Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

15.7 La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. 15.8 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

15.9 La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - Organo di Garanzia

16.1 Il Collegio dei Probiviri, è composto di tre membri che vengono nominati dall'assemblea dei soci, con il compito di risolvere le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

I Probiviri entrano in azione caso per caso, quando viene richiesto il loro intervento dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, e giudicano secondo equità, senza formalità di procedura.

16.2 Se la questione lo richiede e nei limiti del possibile, la controversia e la relativa soluzione devono rimanere segrete; i Probiviri dovranno comunque mantenere il più stretto riserbo su quanto sono chiamati a deliberare.

Art. 17 - Bilancio

17.1 L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

17.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio, redatto ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 39/2020, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio

è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

17.3 Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

17.4 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 18 - Modifiche dello statuto e scioglimento

18.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate

dall'Assemblea con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.2 L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

18.3 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Art. 19 - Norma di rinvio

19.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Cassano d'Adda,

li 16 aprile 2025

F.to: Silvano Vicardi

F.to: Paola Mina Notaio

= = = = =

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.